

REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE

La circolazione dei velocipedi è regolata dall'art. 182 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada) e dall'art. 377 del D.P.R n. 495/1992 (Regolamento di Attuazione del Codice della Strada). In particolare i velocipedi sono obbligati ad utilizzare le piste ciclabili loro riservate, dove esistenti, ed evidenziate mediante l'apposizione della prescritta segnaletica verticale (sotto riportata) ed orizzontale (in genere le piste loro riservate sono evidenziate da una colorazione rossa della pavimentazione e sono delimitate da linee longitudinali di margine gialle).



Inizio pista ciclopedonale



Fine pista ciclopedonale



Inizio pista ciclabile
contigua al marciapiede



Fine pista ciclabile
contigua al marciapiede



Inizio pista ciclabile



Fine pista ciclabile

Inoltre i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati a questi ultimi e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. Tale comportamento deve essere tenuto anche nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano.

In particolare, gli attraversamenti pedonali sono tali perchè utilizzabili esclusivamente dai pedoni. Pertanto i ciclisti possono usufruirne esclusivamente a piedi tenendo il velocipede a mano.

Alla fine della pista ciclabile possiamo trovare due condizioni, possiamo individuare un attraversamento pedonale oppure un attraversamento ciclabile. Come riconoscerli ed utilizzarli correttamente?

Se troviamo un attraversamento pedonale (rettangoli di colore bianco) si deve scendere dalla bicicletta e comportarsi come un pedone, mentre se è posto un attraversamento ciclabile (contrassegnato da quadrati bianchi), allora si può rimanere in sella al velocipede e si ha la precedenza nei confronti degli altri veicoli, salvo diversa segnalazione.



Attraversamento ciclabile



Attraversamento pedonale

Anche in questo caso è prevista la relativa segnaletica orizzontale (come da foto) e verticale (sotto riportata).



Attraversamento pedonale
all'interno del centro urbano



Attraversamento ciclabile
all'interno del centro urbano



Attraversamento pedonale
fuori dal centro urbano



Attraversamento ciclabile
fuori dal centro urbano

Ricordiamoci però che avere la precedenza non significa prendersela a tutti i costi: la parte debole della circolazione sono proprio i pedoni ed i ciclisti ed anche i veicoli sono soggetti a regole della fisica in base alle quali l'auto non si arresta nel momento in cui il conducente percepisce il pericolo. Massima attenzione dunque.

In particolare, se siamo in area di intersezione, non possiamo trascendere a quel principio base dell'art. 145, comma 1, del Codice della Strada che recita: "I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare gli incidenti". Qualcuno obietterà che risulta disagiata rispettare la norma, soprattutto in caso di attraversamento pedonale alla fine della ciclabile; scendere e risalire anche per brevi tratti può sembrare all'apparenza faticoso e poco favorevole al ciclista, ma tale prescrizione è imposta per motivi di sicurezza. Si ricorda poi che, in area di intersezione regolata da impianto semaforico posto alla fine di pista ciclabile, si può rimanere in sella al proprio veicolo solo se esistono lanterne semaforiche per velocipedi; in assenza di esse, vanno utilizzate le normali lanterne per pedone ed i ciclisti devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.

Di seguito si riportano i testi integrali degli articoli citati.

Art. 182 Codice della Strada - Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare alle persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti, è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 . La sanzione è da euro 36 a euro 148 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

Art. 377 Regolamento di Attuazione del C.d.S. - Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono .
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
 - a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
 - b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.

Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.

6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'art. 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

TRATTO DALLA RETE DA GIANFRANCO BATTISTON